

FONDO MUTUALISTICO A COPERTURA DEI DANNI ECONOMICI DA FITOPATIE

"Fondo FITOPATIE"

<p><i>Art. 6 del Regolamento</i> VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI</p>	<p>L'entità del contributo associativo 2020 è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,50% del valore delle produzioni per le zone di Trento e sud di Trento (Zona 1); • 0,25% del valore delle produzioni per le zone della Bassa Val di Non, della Piana Rotaliana e della Valsugana (Zona 2); • 0,10% del valore delle produzioni per tutte le altre zone della Provincia di Trento (Zona 3); • 0,5% del valore delle produzioni per il prodotto Uva da vino, 3,00% del valore delle produzioni per tutti gli altri prodotti per le zone fuori Provincia di Trento. <p>Nel caso di attivazione da parte dell'OP del Fondo Cimice, tali percentuali verranno ridotte allo 0,08% del valore delle produzioni.</p>														
<p><i>Art. 9 del Regolamento</i> DANNI INDENNIZZABILI</p>	<p>I danni subiti dalle Imprese aderenti per le perdite subite a causa di fitopatie che comportano una riduzione della produzione eccedente il 30%.</p>														
<p><i>Art. 10 del Regolamento</i> VALORE IN RISCHIO</p>	<p>Il valore delle produzioni è quello assicurato con la Polizza agevolata, indicato nel certificato di adesione assicurativa, ovvero per i non aderenti a valori risultanti dai dati medi produttivi della impresa stessa del prodotto nel Comune Amministrativo avendo a riferimento la varietà e l'anno di impianto (Valore della Produzione Media Annuale).</p>														
<p><i>Art. 12 del Regolamento</i> SOGLIA, FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO</p>	<p>Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno sia superiore al 30% rispetto alla produzione media ordinaria dell'Impresa. Superata detta soglia il danno liquidabile viene determinato detraendo dalla percentuale così ottenuta, la franchigia come segue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Danno</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>35 e oltre</td> </tr> <tr> <td>Franchigia</td> <td>30</td> <td>28</td> <td>26</td> <td>24</td> <td>22</td> <td>20</td> </tr> </table> <p>Il limite di compensazione è pari al 50%.</p>	Danno	30	31	32	33	34	35 e oltre	Franchigia	30	28	26	24	22	20
Danno	30	31	32	33	34	35 e oltre									
Franchigia	30	28	26	24	22	20									

<p><i>Art. 13 del Regolamento</i> ESCLUSIONI</p>	<p>Il Fondo non è obbligato in nessun caso per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali non rispetto dei protocolli di difesa delle produzioni, come definiti nelle definizioni (Lotta obbligatoria e Protocollo di conduzione) e annualmente eventualmente integrati dal Comitato con riferimento a nuove e migliorative tecniche di difesa definite da F.E.M. e/o dalle O.P.; b) danni conseguenti a fitopatie non ricomprese nella copertura del Fondo e fitopatie in appezzamenti nei quali l'agricoltore non abbia osservato le norme e le disposizioni date dai tecnici del centro di trasferimento tecnologico della Fondazione Edmund Mach o previste dal Fondo; c) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa; d) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.); e) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura; f) la parte di danno che comporta, sommata ad altri aiuti, una sovracompenrazione; g) terreni non coltivati secondo le normali pratiche agricole (a titolo esemplificativo: agronomiche e fitosanitarie) e posti in un ambiente non idoneo (a titolo esemplificativo: terreni con evidente ristagno idrico); h) danni da avversità/calamità atmosferiche ancorché non rientranti tra quelli indicati dal PGRN.
<p><i>Art. 15 del Regolamento</i> DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA</p>	<p>L'intera Riserva Volontaria viene destinata a Disponibilità Finanziaria Annuale 2020.</p>